

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione:

"INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA, I.M.L.

società cooperativa per azioni"

in breve **"I.M.L. s.c.p.a."**

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di BERGAMO.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo

ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E NORME APPLICABILI

Articolo 5 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo in materia di società per azioni.

Articolo 6 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia.

Articolo 7 - Mutamento delle norme applicabili

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno. In alternativa la cooperativa - qualora i soci cooperatori rimanenti siano almeno 3 (tre) e tutti persone fisiche - potrà decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la modifica del presente statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REGIME DELLA MUTUALITA'

Articolo 8 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 9 - Definizione dello scopo sociale e attività mutualistica

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la loro professionalità come medici di medicina generale e come pediatri con particolare riguardo alla gestione e all'organizzazione della cura dei loro pazienti seguiti nell'ambito delle patologie croniche e di progetti correlati, quali, a titolo d'esempio, quelli relativi al DGR IX/1479 del 30.03.2011 della Regione Lombardia.

In particolare, le attività relative potranno essere svolte a favore degli assistiti dei soci e degli assistiti dei colleghi non associati, ai quali colleghi verrà peraltro offerta l'opportunità, ferma restando la discrezionalità motivata del CDA, di aderire all'iniziativa cooperativistica, realizzando così l'ampliamento delle finalità mutualistiche, per pienamente realizzare una

condizione di aiuto scambievole in assenza di speculazione.

Fermi restando i criteri di legge e deontologico/ordinamentali che presiedono all'attività del professionista Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta (PLS), ai suoi ambiti, responsabilità e rilevanza, salvaguardato in ogni caso il disposto inderogabile di cui al 1° comma del successivo art. 10 la prestazione dei soci in favore della società potrà avvenire in forma di collaborazione autonoma.

Inoltre, la cooperativa potrà offrire ai propri soci, a condizioni vantaggiose, servizi svolti a norma del successivo articolo 10.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche a favore di terzi e con il supporto di Aziende terze.

Articolo 10 - Oggetto sociale

La cooperativa, esclusa ogni attività che comporti l'esercizio in forma societaria della professione medica, si propone gli scopi di seguito elencati.

Detti scopi potranno essere attuali sia direttamente sia tramite società controllate, tanto nei confronti dei Soci quanto dei non Soci.

La società nel perseguire i propri scopi accorda particolare attenzione alle necessità del territorio dove è presente tramite la propria struttura e le società controllate.

Tra gli scopi sociali rientra ogni attività che nel tempo risulti funzionale ed idonea ad elevare qualitativamente la professione del medico di medicina generale e di pediatra, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze

scientifiche inerenti l'esercizio dell'arte medica; in particolare la cooperativa si propone di conseguire le seguenti finalità:

- la realizzazione di progetti finalizzati ad organizzare i percorsi cura dei pazienti affetti da patologie croniche, anche per quanto riguarda i relativi aspetti finanziari e di controllo di gestione nel rispetto delle norme di Legge di volta in volta vigenti in materia della medicina del territorio.

- La gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari ed attività paraferali alla medicina generale.

- La gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci e, su decisione del Consiglio di Amministrazione, agli studi di colleghi non associati.

- La fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione e didattica, professionalità e competenze di natura amministrativa, ausiliaria e tecnica, finalizzate ad ottimizzare l'attività di medicina generale; tali servizi su decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere estesi ai colleghi non associati.

- L'organizzazione di prestazioni infermieristiche e assistenziali anche domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci; tali servizi, su decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere estesi ai colleghi non associati.

- L'organizzazione di altre attività sanitarie consentite dalla normativa vigente e non in conflitto di interesse con l'attività dei medici di medicina generale convenzionati.

- La promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività integrative a quelle della cooperativa.

- L'organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanità, anche per conto di terzi.

- L'organizzazione e la gestione di studi epidemiologici, di farmacovigilanza, di farmaco-economia, raccolta ed elaborazione dati nel settore della Medicina Generale.

- La costituzione e la gestione, per conto proprio e/o di terzi, direttamente o indirettamente, di poliambulatori per visite medico-chirurgiche, di laboratori di analisi e ricerche clinico – diagnostiche, ed in genere l'organizzazione dei mezzi operativi necessari per lo svolgimento delle attività mediche, di professioni sanitarie non incompatibili con l'attività dei medici ed odontoiatriche nel rispetto delle vigenti norme sanitarie. Qualora previsto dalla normativa sarà in tal caso preposto un direttore sanitario.

- l'allestimento, l'organizzazione e la gestione di mezzi materiali, strumentali e di servizi al fine di fornire, in Italia e all'estero, a professionisti regolarmente abilitati, centri coordinati polispecialistici per l'esercizio di attività nel campo medico, odontoiatrico e delle professioni sanitarie;

- la gestione organizzativa in proprio e/o per conto di terzi di case di cura, di RSA e altre strutture sanitarie, non incompatibili con l'attività del medico di medicina generale convenzionato.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con espressa esclusione dell'erogazione di ogni attività professionale riservata.

La cooperativa potrà svolgere, non nei rapporti diretti con l'utenza e con tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Leg.n.385/93, nonché alle società di

intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, anche indirettamente attinenti ai medesimi, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste o licitazioni pubbliche e private;
- istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò a scopo di stabile investimento strumentale e con tassativa esclusione di qualsiasi attività di compravendita o collocamento speculativo delle partecipazioni assunte;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, non nei confronti dell'utenza, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,

assistenziali, culturali, ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

- istituire, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto, sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una costante e reale partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci, nella prima riunione utile.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività in ambito internazionale, nazionale, regionale (in particolare nella Regione Lombardia), provinciale e comunale.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 11 - Numero e Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che svolgano l'attività di Medico di Medicina Generale e di Pediatra di Libera scelta (PLS) nonché coloro che già Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta rimangono iscritti all'albo medici dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, anche se in quiescenza.

Ai sensi dell'art. 2527 secondo comma del codice civile non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che sono soci o comunque amministrano società che svolgono una attività in concorrenza con quella

della cooperativa, fatta eccezione per le società in cui la cooperativa IML partecipi come socio. La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci, esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle attività svolte degli aspiranti soci delle dimensioni imprenditoriali delle imprese amministrative dagli aspiranti soci e di ogni altra opportuna circostanza.

È inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Articolo 12 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta;
- c) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i

termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 14 - Diritti dei soci

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) i diritti di informazione e controllo previsti dagli articoli 2422, comma 1 e 2545-bis del codice civile e del presente statuto;
- b) il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'art. 2409 del codice civile, da parte di tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (art. 2545-quinquiesdecies c.c.);
- c) il diritto di prestare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione

degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;

d) il diritto di intervento in assemblea;

e) il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

Articolo 15 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità ed i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- la partecipazione sociale sottoscritta;

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;

sono altresì obbligati:

- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali.

Articolo 16 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, è previsto il recesso del socio che non intenda, per motivate ragioni di ordine professionale familiare o personale, continuare a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 17 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) al quale venga nominato un "amministratore di sostegno";
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal

precedente articolo 11 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

f) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

g) si renda moroso nel pagamento della partecipazione sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

h) nei cui confronti sia stato adottato in via definitiva dall'Ordine professionale di appartenenza il provvedimento disciplinare della radiazione ovvero nei cui confronti sia stato pronunciato dall'autorità giudiziaria provvedimento di interdizione perpetua dai pubblici uffici.

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione, che dovrà essere motivata, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

L'esclusione ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 18 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, al recesso o alla esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi

motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 17.

Articolo 19 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio stesso.

Articolo 20 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; gli eredi devono denunciare la morte del socio alla cooperativa nonché la volontà di voler subentrare nella partecipazione del defunto entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

Salvo il caso in cui dichiarino di non essere interessati ad assumere la veste di socio, spetterà, all'organo amministrativo procedere senza ritardo alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo agli eredi, provvedendo in caso di esito positivo, alla iscrizione degli stessi a libro soci.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della partecipazione effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella

misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Inoltre, in presenza di più eredi, qualora la partecipazione sia divisibile e la cooperativa consenta alla divisione, potranno subentrare solo coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, mentre agli altri spetterà la liquidazione pro quota della partecipazione.

TITOLO VI

AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 21 - Caratteristiche ed emissione delle azioni

dei soci cooperatori

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascun'azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore persona fisica potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell'interesse del socio cooperatore, dagli amministratori; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma degli articoli 2525, comma 3 e 2545-ter del codice civile.

Articolo 22 - Trasferimento delle partecipazioni azionarie

dei soci cooperatori

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'art. 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritto di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 23 - Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci cooperatori

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 24 - Strumenti finanziari

La Cooperativa, nel rispetto dell'art.2346 VI° comma, può emettere strumenti finanziari, con le limitazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2514 c.c., forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nella assemblea generale dei soci.

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'art. 111-octies delle disposizioni attuative.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E

RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 25 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da azioni del valore nominale non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero centesimi) e non superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 31 e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo partecipazioni sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, nemmeno sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 26 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito, Esso è costituito dal conferimento dei soci, sia cooperatori che finanziatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, aumenti onerosi di capitale nelle forme previste dagli articoli 2524, comma 3 e 2438 e seguenti del codice civile, con emissione di azioni che attribuiscono la qualità di soci cooperatori, o di soci finanziatori.

L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle azioni ordinarie conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore un numero di azioni non superiore al massimo fissato dalla legge, riservando le restanti azioni proporzionalmente agli altri soci e successivamente offerte in opzione, se così previsto nella delibera di emissione; in tale circostanza, la sottoscrizione del capitale, integrata dai dati anagrafici del sottoscrittore e dalle ulteriori notizie eventualmente richieste dalla stessa delibera di aumento, assolve alla funzione di domanda di ammissione su cui dovrà pronunciarsi il consiglio il quale nella circostanza dovrà limitare il suo placet alla valutazione del possesso dei requisiti di ammissione salva, in caso di diniego, la possibilità di ricorrere all'assemblea;

b) il collocamento di azioni ordinarie presso soci finanziatori o presso terzi è

consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e del presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

c) in caso di collocamento delle azioni, sia ordinarie che di soci finanziatori, presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;

d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto; detto diritto di opzione spetta a tutti i soci, sia cooperatori che finanziatori, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute, salvi i limiti di cui sopra.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di credito. Si applicano le previsioni dell'art. 2343 del codice civile.

Articolo 27 - Rivalutazione delle azioni

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, una partecipazione degli utili di esercizio, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, mediante aumento gratuito dello stesso, e quindi mediante emissioni di nuove azioni, o aumento del valore nominale delle azioni esistenti; in tal caso possono superare i limiti massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile. In ogni caso, ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili

stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessivi del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente

necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 29 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento e possono essere erogati in danaro ovvero mediante emissione di nuove azioni ordinarie, o aumento del valore nominale delle azioni esistenti, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale; in tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Articolo 30 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una partecipazione non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una partecipazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale partecipazione destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno,

nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 29;

d) un'eventuale partecipazione, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale partecipazione ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Articolo 31 - Trasferimento delle partecipazioni sociali

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della partecipazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Articolo 32 - Sistema di amministrazione ed organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore Contabile, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Articolo 33 - Assemblee ordinarie e straordinarie

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate.

Articolo 34 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Bergamo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e della seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita e che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successivo di oltre 30 (trenta) giorni; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 45 (quarantacinque) giorni prima

dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata, o mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro termini più lunghi (comunque non superiori a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. Si applica, per quanto non disposto, l'art. 2367 del codice civile.

Articolo 35 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

- sulla determinazione del sovrapprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile;
- sulla determinazione del compenso di amministratori e sindaci;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- sull'adesione a gruppi cooperativi partecipativi;
- sull'emissione di strumenti finanziari, che non attribuiscano la qualità di socio finanziatore, nel caso previsto dall'art. 2545-sexies c.c. e nei casi previsti dall'art. 2545-quinquies c.c.;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 36 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove azioni destinate a soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524 comma 3 del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

Articolo 37 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega i due terzi dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, fatta eccezione per le deliberazioni che devono essere assunte alla presenza di un notaio per le quali sarà necessario l'intervento, personalmente o per delega, di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Articolo 38 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio receduto, ancorché ancora iscritto nel libro soci, non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni dallo stesso possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe. Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 39 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 40.

Articolo 40 - Principi disciplinanti le riunioni in audio e video conferenza

Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

SEZIONE II - ASSEMBLEE SEPARATE

Articolo 41 - Assemblee separate

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi saranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di 30 giorni nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale. Per garantire la più ampia partecipazione, le Assemblee separate sono convocate per ciascuna Sezione soci ed avranno diritti di intervenire i soci cooperatori domiciliati nell'ambito di competenza della singola sezione.

Il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale in cui la Cooperativa opera.

L'Assemblea separata, presieduta dal Presidente o dal Vice presidente o altro Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione nomina due o quattro scrutatori ed un segretario, scelto fra i presenti il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al

Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano. In prima convocazione si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 38 e 39 opportunamente rapportati al numero dei soci della sezione di riferimento, ove applicabili.

Articolo 42 - Diritto di voto

Nelle Assemblee separate hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea della sezione soci di cui fa parte mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo ad altro socio della stessa sezione.

Ogni socio può rappresentare un altro socio; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate agli atti della società. La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di Società da essa controllate. La delega è sempre revocabile.

Articolo 43 - Delegati

I delegati eletti dalle Assemblee separate devono essere soci; essi, di regola, sono eletti, in ragione di un delegato ogni 10 soci o frazione di 10 soci presenti, anche per delega, nell'adunanza, arrotondando per difetto in caso di frazione fino a 5 soci (inclusi) e per eccesso in caso di frazione superiori a cinque soci.

A titolo esemplificativo si eleggerà un delegato fino al numero di 15 soci presenti e due delegati da sedici a venti soci presenti, e così via per le successive frazioni di decine.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione delle Assemblee e limitatamente alle medesime, potrà variare il numero di soci necessario all'elezione di ciascun delegato, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione. Ciascun delegato rappresenta proporzionalmente i soci dell'Assemblea separata ed è portatore, sempre proporzionalmente e con vincolo di mandato, dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ciascuna deliberazione come risultanti dalla lettera di delega sottoscritta dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea separata. Contestualmente all'elezione dei delegati, l'Assemblea separata elegge uno o più supplenti che sostituiranno i soci delegati in caso di loro impedimento a partecipare, per qualsiasi motivo, all'Assemblea generale.

Articolo 44 - Impugnabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

SEZIONE III - SEZIONI SOCI

Articolo 45 - Sezioni soci

I soci della cooperativa sono organizzati in Sezioni costituenti unità organiche del corpo sociale.

Le Sezioni sono istituite dal Consiglio di Amministrazione e allo stesso rispondono del loro operato.

Ogni Sezione comprende un numero di soci non inferiore a 20 (venti).

In caso di riduzione al di sotto di tale soglia il Consiglio stesso assegna i soci alla Sezione più vicina.

Articolo 46 - Finalità

L'istituzione delle Sezioni è finalizzata a:

- a)** rafforzare tra i soci il vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente statuto;
- b)** invogliare l'interesse e facilitare il coinvolgimento dei soci nelle problematiche dell'impresa e nella predisposizione dei suoi programmi di tutela dei consumatori, promozione della mutualità e della funzione sociale della Cooperativa;
- c)** favorire la più ampia partecipazione dei soci alle Assemblee separate;
- d)** consolidare i rapporti organici del Consiglio di Amministrazione con la base sociale dislocata nel territorio.

Articolo 47 - Organi

Sono organi della Sezione: l'Assemblea, il Comitato direttivo, il Responsabile di Sezione. Modalità elettive, compiti, funzioni ed in genere l'ordinamento e l'attività delle Sezioni sono disciplinati da apposito regolamento.

SEZIONE IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 48 - Amministratori

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 membri.

Il consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica.

Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea procede sulla base di liste che possono essere presentate dai soci con le seguenti modalità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, presso la sede sociale, entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Generale in prima convocazione e dovranno contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna lista deve essere presentata da un numero minimo di soci pari a cinquanta.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna lista.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ciascun socio può votare una sola lista.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di membri del Consiglio di Amministrazione.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come segue:

1) saranno prese in considerazione esclusivamente le liste che saranno state votate in assemblea da un numero minimo di soci che rappresentino almeno il 25% del capitale sociale presente in assemblea;

2) qualora nessuna lista ottenga il numero minimo di voti di cui al comma precedente, si procederà a successive nuove votazioni fin tanto che almeno una di esse non avrà raggiunto il numero minimo di voti di cui al comma 1) precedente;

3) qualora una sola lista ottenga il numero di voti di cui al comma 1) precedente, dalla stessa verranno presi tutti i componenti del consiglio di amministrazione;

4) qualora due o più liste ottengano il numero di voti di cui al comma 1) precedente, sono prese in considerazione le prime due liste che hanno ottenuto il numero maggiore di voti espressi dai soci;

5) qualora la lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 30% dei voti espressi in assemblea dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea saranno tratti 14 consiglieri e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi in assemblea sarà tratto 1 consigliere;

6) qualora la lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in assemblea almeno del 30% ed inferiore al 35% dei voti espressi in assemblea dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea saranno tratti 13 consiglieri e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi in assemblea saranno tratti 2 consiglieri;

7) qualora la lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 40% dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in assemblea saranno tratti 12 consiglieri e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi in assemblea saranno tratti tre consiglieri.

Nel caso due o più liste ottengano un egual numero di voti, tali liste verranno messe in votazione sino a quando il numero dei voti ottenuti cessi di essere uguale.

Qualora venga presentata una sola lista, non troverà applicazione quanto previsto ai precedenti commi 1), 2), 3) e 4); qualora l'unica lista ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria di nomina del consiglio di amministrazione, tutti i quindici membri del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente spettano rispettivamente, al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ovvero nell'unica lista presentata.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di soci cooperatore non si verifica la decadenza automatica dalla carica di amministratore, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.

Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile e del presente statuto.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa/società che svolga attività concorrente con quella della cooperativa.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 49 - Presidente e vicepresidente

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 50 - Compenso

Gli amministratori possono aver diritto ad un compenso; l'eventuale compenso spettante è stabilito con delibera dell'assemblea. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 51 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede sociale o altrove purché nel territorio della Provincia di Bergamo, tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, non sono computabili ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 52 - Poteri di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa, fatto salvo quanto la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procederà come segue:

- per il caso di sostituzione dei consiglieri eletti nella lista di maggioranza subentra il primo candidato non eletto di detta lista, sino ad esaurimento dei candidati presenti. In assenza di ulteriori candidati della lista di maggioranza il nuovo amministratore potrà essere nominato per cooptazione degli amministratori di maggioranza ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile;
- per il caso di sostituzione dei consiglieri eletti nella lista di minoranza subentra il primo candidato non eletto di detta lista.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

In caso di presentazione di una sola lista, qualora vengano a mancare uno o più amministratori, troverà applicazione l'art. 2386 1° e 2° comma.

Articolo 53 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano al presidente del consiglio, al vice presidente nei soli casi di assenza o impedimento del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI

CONTI

Articolo 54 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed

all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO X

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 55 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in

merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 56 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/92.

Articolo 57 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Artigianato di Bergamo, che opererà in conformità al regolamento della Camera Arbitrale stessa.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Articolo 58 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

